



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO XI

Prot. n. 59528

Allegati: 1

Roma, **30 GIU. 2009**

Agli Uffici Centrali del Bilancio  
presso le Amministrazioni centrali  
dello Stato  
LORO SEDI

All'Ufficio Centrale di Ragioneria  
presso l'Amministrazione  
Autonoma dei Monopoli di Stato  
ROMA

Alle Ragionerie Territoriali dello  
Stato  
LORO SEDI

e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri - Segretariato Generale  
ROMA

Alle Amministrazioni Centrali  
dello Stato - Gabinetto  
LORO SEDI

All'Amministrazione Autonoma dei  
Monopoli di Stato  
ROMA

Al Consiglio di Stato  
ROMA

Alla Corte dei Conti  
ROMA

All'Avvocatura Generale dello  
Stato  
ROMA

**OGGETTO:** Beni mobili di proprietà dello Stato – Articolo 30 del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, recante disposizioni in caso di ritardata o mancata resa della contabilità – Indicazioni operative per il trattamento delle inadempienze.

## **ASPETTI INTRODUTTIVI**

L'articolo 30, comma 1, del regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato, emanato con il D.P.R. n. 254/2002, disciplina i casi di inadempienze derivanti da ritardata o mancata resa della contabilità amministrativa da parte dei consegnatari dei beni mobili di proprietà dello Stato.

In considerazione di talune incertezze applicative scaturenti dall'interpretazione della predetta disposizione regolamentare, è stata prediposta la nota prot. n. 36955 del 16 aprile 2009 (in seguito, 'nota allegata'), nella quale, sulla scorta dell'esegesi normativa ivi esposta, sono state analizzate, illustrate e descritte le attività da porre in essere in attuazione del citato articolo 30, comma 1.

Dopo aver ottenuto il parere n. 2/2008/Cons. reso dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite nell'adunanza del 10/07/2008, detta nota allegata ha scontato il controllo preventivo di legittimità della medesima Corte dei Conti – Ufficio Controllo Atti Ministeri Economico-Finanziari (5 maggio 2009, Reg. 2, Fog. 116) e viene ora diramata con la presente circolare, al fine di impartire adeguate istruzioni in ordine agli adempimenti di competenza di codesti uffici riscontranti nel trattamento delle inadempienze in discorso.

## **PRECISAZIONI OPERATIVE**

I contenuti salienti della nota allegata, in estrema sintesi, possono essere così riepilogati:

- ☞ nell'ipotesi di mancata resa della contabilità entro i termini prescritti, il direttore dell'ufficio riscontrante deve fissare, con apposito atto, un termine ultimativo al consegnatario inadempiente per assolvere alla rendicontazione;
- ☞ in caso di inosservanza del termine ultimativo così fissato, il medesimo direttore ordina la compilazione d'ufficio, in particolare, del prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili (mod. 98 C. G.), avvalendosi di funzionari appartenenti all'ufficio cui è preposto;
- ☞ effettuata la compilazione d'ufficio della contabilità amministrativa del consegnatario inadempiente, l'ufficio riscontrante provvede al calcolo degli oneri finanziari sopportati;
- ☞ quantificato l'ammontare dei predetti oneri, l'ufficio riscontrante procede tempestivamente all'adozione del provvedimento di messa in mora del consegnatario inadempiente e del dirigente dell'ufficio da cui il medesimo consegnatario dipende;
- ☞ al mancato esito della messa in mora, l'ufficio riscontrante dovrà provvedere senza

indugio – nel rispetto dei termini di prescrizione indicati dall’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni – a redigere un’apposita segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, in armonia con le direttive contenute nella nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti prot. n. PG 9434/2007P, datata 2 agosto 2007;

↳ viene precisato, peraltro, che la sola inosservanza dell’obbligo di procedere alla rinnovazione dell’inventario non legittima l’adozione delle iniziative previste dalla normativa vigente in caso di omessa resa della contabilità amministrativa.

E’ appena il caso di sottolineare che l’attivazione della procedura delineata nella nota allegata ha carattere di obbligatorietà, stante le chiare finalità di tutela e garanzia dei beni statali.

Ciò nondimeno, in ipotesi da ritenersi assolutamente eccezionali e marginali (ad esempio, uffici inadempienti situati in zone teatro di guerra o colpite da gravi calamità naturali), il direttore dell’ufficio riscontrante può valutare di soprassedere all’invio di funzionari per lo svolgimento delle attività sostitutive, fondando l’assunta decisione su inequivocabili ragioni di evidente necessità o di forza maggiore.

Inoltre, considerato il carattere di relativa novità delle istruzioni contenute nella nota allegata, le medesime dovranno considerarsi pienamente operative in occasione della prossima scadenza del termine per la presentazione della contabilità amministrativa da parte dei consegnatari (15 febbraio 2010). Ciò precisato, si auspica che il lasso di tempo intercorrente sino alla predetta scadenza possa essere proficuamente utilizzato per recuperare e sanare eventuali situazioni pendenti.

Non appare, poi, del tutto superfluo precisare che le attività previste dalla nota allegata dovranno essere intraprese da ciascun ufficio riscontrante coerentemente con l’avvenuto aggiornamento dell’anagrafe dei consegnatari per la parte di competenza.

#### **ANNOTAZIONI CONCLUSIVE**


Considerata la delicatezza della tematica affrontata nonché l’impatto che l’applicazione della procedura descritta nella nota allegata è suscettibile di determinare sul piano organizzativo ed economico, si fa presente che le attività poste in essere da codesti uffici riscontranti nell’esecuzione dell’anzidetta procedura saranno, a tempo debito, oggetto di apposito monitoraggio.

Si confida nella consueta attenta e fattiva collaborazione.



Il Ragioniere Generale dello Stato





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO XI

Prot. n. 36955

Allegati: 1

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI  
Ufficio Controllo Ministeri Econ. Fin

05 MAG. 2009

Reg. 2 ECONOMIA E FINANZE Fog. 1 1 6

Roma, 16 APR. 2009

Agli Uffici Centrali del Bilancio  
presso le Amministrazioni centrali  
dello Stato  
LORO SEDI

All'Ufficio Centrale di Ragioneria  
presso l'Amministrazione  
Autonoma dei Monopoli di Stato  
ROMA

Alle Ragionerie Territoriali dello  
Stato  
LORO SEDI

e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri - Segretariato Generale  
ROMA

Alle Amministrazioni Centrali  
dello Stato - Gabinetto  
LORO SEDI

All'Amministrazione Autonoma dei  
Monopoli di Stato  
ROMA

Al Consiglio di Stato  
ROMA

Alla Corte dei Conti  
ROMA

All'Avvocatura Generale dello  
Stato  
ROMA

OGGETTO: Beni mobili di proprietà dello Stato – Articolo 30 del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, recante disposizioni in caso di ritardata o mancata resa della contabilità – Indicazioni operative.

## **PREMESSA**

Taluni uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (di seguito 'uffici riscontranti') hanno prospettato alcune difficoltà nella trattazione delle situazioni concernenti l'inosservanza da parte dei consegnatari dei beni mobili di proprietà dello Stato degli obblighi a loro carico previsti dalla normativa vigente.

In particolare, sono state rappresentate incertezze interpretative circa il corretto procedimento da seguire per l'omessa o tardiva resa della contabilità amministrativa, fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del regolamento emanato con il D.P.R. n. 254/2002 (d'ora innanzi 'Regolamento').

Con la presente, si intendono fornire chiarimenti e istruzioni relativamente alla problematica illustrata, allo scopo di definire in maniera univoca l'interpretazione della disposizione di riferimento e pervenire all'individuazione di uniformi modalità operative per il trattamento delle inadempienze di cui trattasi.

## **QUADRO NORMATIVO**

In via generale, si rammenta che, a norma dell'articolo 19, comma 2, del Regolamento, i consegnatari devono trasmettere al competente ufficio riscontrante, entro il 15 febbraio di ogni anno, il prospetto per categorie delle variazioni nella consistenza dei beni mobili (mod. 98 C.G.) avvenute nel corso dell'esercizio scaduto, corredato dei buoni di carico e scarico (mod. 130 ex P.G.S.) e della relativa documentazione. Per quanto attiene al solo prospetto delle variazioni, identica prescrizione sussiste, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, per i consegnatari delle Amministrazioni dello Stato non ricadenti nell'ambito di applicazione del Regolamento.

Per inciso, si fa presente che il citato prospetto di variazione nella consistenza dei beni mobili costituisce solo una delle scritture di cui il Regolamento prevede la tenuta da parte del consegnatario.

Il prescritto obbligo di rendicontazione costituisce un importante ed ineludibile adempimento in ordine alla verifica dei risultati della gestione dei beni mobili dello Stato, dalla quale possono emergere anche eventuali ipotesi di responsabilità.

Inoltre, non va trascurata un'altra significativa funzione della rendicontazione *de qua* in relazione alla confluenza delle relative risultanze nel Conto Generale del Patrimonio dello Stato, come, peraltro, evidenziato dall'articolo 19, comma 5, dello stesso Regolamento e dalla circolare n. 13 del 12 marzo 2003, che ha introdotto le nuove scritture contabili dei beni mobili patrimoniali per

rispondere alle finalità, ai criteri e ai vincoli indicati nell'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Va da sé che, nella predetta fase di rendicontazione, un diffuso comportamento omissivo o, seppure in misura minore, il mancato rispetto dei termini prescritti può comportare una rappresentazione meno rigorosa della consistenza patrimoniale dello Stato.

Ciò precisato, si evidenzia che l'inadempimento degli obblighi di rendicontazione, posti dal citato articolo 19, comporta, ai sensi del successivo articolo 30, comma 1, del Regolamento, l'attivazione da parte del competente ufficio riscontrante del procedimento disciplinato dall'articolo 9, comma 8, del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, nei confronti dei consegnatari inadempienti delle Amministrazioni comprese nell'ambito di applicazione del Regolamento stesso.

La disposizione testé indicata statuisce che *“nel caso in cui i rendiconti e gli altri conti amministrativi delle gestioni di bilancio ... non vengano presentati nei termini prescritti, il magistrato addetto all'esame dei rendiconti o dei conti fissa un termine ultimativo al funzionario responsabile”* per la presentazione. Il mancato rispetto anche del predetto termine ultimativo comporta l'attivazione, ad opera del magistrato contabile addetto, di una procedura sostitutiva volta all'ottenimento della rendicontazione omessa mediante compilazione d'ufficio, unitamente all'invio di una segnalazione al competente procuratore della Corte dei Conti, per l'accertamento dell'eventuale responsabilità amministrativa scaturente dalle spese di compilazione della rendicontazione medesima.

Alla luce di tali previsioni, per una corretta applicazione del menzionato articolo 30, comma 1, del Regolamento, è indispensabile, però, fornire alcune precisazioni.

In relazione alla diversità dei soggetti coinvolti ed alla tipologia degli atti interessati, il rinvio alle disposizioni dell'articolo 9, comma 8, del D.P.R. n. 367/1994, non può essere inteso in senso letterale, ma rende, invece, necessario considerarlo come un richiamo della sola 'procedura' ivi delineata.

Diversamente, dette disposizioni, se riferite alle contabilità amministrative dei consegnatari dei beni mobili dello Stato, risulterebbero di fatto quasi inapplicabili, come, peraltro, avvalorato dalle difficoltà in tal senso segnalate da parte degli uffici riscontranti.

Di qui la necessità - non essendo dette contabilità amministrative destinate al diretto riscontro dei magistrati della Corte dei Conti - di individuare, tra i responsabili dell'esame del rendiconto stesso, i soggetti propulsori delle iniziative previste dal più volte citato articolo 9, comma 8, ai quali spetta il potere di fissare il termine ultimativo per la resa del conto.

Pertanto, dal momento che la verifica delle suddette contabilità amministrative rese dai consegnatari dei beni mobili di proprietà dello Stato è effettuata dagli uffici riscontranti, è agevole desumere come la disposizione dell'articolo 30, comma 1, del Regolamento, da un lato, è riferita alla sola procedura prevista dal richiamato articolo 9, comma 8, del D.P.R. n. 367/1994, dall'altro, identifica nell'organo istituzionalmente deputato al riscontro della contabilità amministrativa – nel caso di specie, il direttore dell'ufficio riscontrante – il soggetto chiamato a porla in essere in caso di mancata resa della contabilità amministrativa stessa.

### **INDICAZIONI OPERATIVE**

Chiarito quanto sopra, rientra nelle attribuzioni degli uffici riscontranti avviare la procedura richiamata dall'articolo 30, comma 1, del Regolamento, al verificarsi della relativa fattispecie.

In particolare, l'ufficio riscontrante dovrà attivarsi senza indugio in presenza di elementi indicatori di eventi potenzialmente lesivi dell'integrità del patrimonio statale, tenendo conto anche dei termini di prescrizione in materia di danno erariale, giusta indicazioni fornite con la circolare n. 44 del 13 dicembre 2006.

Ciò posto, verificata la mancata resa della contabilità entro i termini prescritti, in attuazione della procedura di cui all'articolo 9, comma 8, del citato D.P.R. n. 367/1994, il direttore dell'ufficio riscontrante dovrà fissare, con apposito atto, un termine ultimativo per assolvere alla rendicontazione. Tale atto va notificato al consegnatario inadempiente e comunicato all'ufficio da cui il medesimo dipende.

L'individuazione del predetto termine ultimativo dovrà essere stabilita anche in relazione alla dimensione della gestione curata dal consegnatario, concedendo, in ogni caso, un lasso di tempo non inferiore a trenta giorni.

In caso di inosservanza della scadenza così fissata, incombe sempre al direttore dell'ufficio riscontrante ordinare la compilazione d'ufficio del prospetto, per categorie e relativi codici SEC95, delle variazioni nella consistenza dei beni mobili (mod. 98 C.G.) e, ove necessario, delle scritture propedeutiche (mod. 96 C.G., mod. 130 ex P.G.S).

Per tale evenienza, il predetto direttore si avvale di funzionari appartenenti all'ufficio cui è preposto, nominandoli con apposita lettera di incarico, nella quale sono specificate le modalità di esecuzione del mandato ed il limite temporale massimo entro cui portarlo a compimento.

Per quanto attiene all'ordine relativo alla compilazione d'ufficio, esso deve essere

formalizzato mediante apposito provvedimento, dalle cui premesse devono chiaramente evincersi i presupposti giuridici e fattuali che ne hanno motivato l'adozione.

Detto provvedimento deve essere notificato al consegnatario inadempiente e all'amministrazione da cui il medesimo dipende nonché inviato, per competenza, alla Procura Regionale della Corte dei Conti territorialmente competente.

Invero, il provvedimento che dispone la compilazione d'ufficio delle scritture omesse comporta, per i soggetti inadempienti (consegnatario, dirigente responsabile degli acquisti, titolare dell'ufficio centrale o periferico), l'immediato assoggettamento a responsabilità amministrativa conseguente all'emergere dei costi amministrativi scaturenti dall'attività sostitutiva.

Difatti, l'omissione reiterata anche dopo la fissazione del termine ultimativo da parte del direttore dell'ufficio riscontrante va considerata a tutti gli effetti una fattispecie di responsabilità per condotta gravemente colposa che comporta l'ineludibile obbligo di risarcire il danno erariale provocato (Corte dei Conti, Sez. Sicilia, sent. n. 1283 del 16 maggio 2007).

Per quanto inerisce alle risultanze contabili, è del tutto evidente che, sino alla ricezione dei prospetti aggiornati, gli uffici riscontranti manterranno fermi gli ultimi dati patrimoniali annotati e, a suo tempo, convalidati.

#### **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO ERARIALE**

Una volta effettuata la compilazione d'ufficio della contabilità amministrativa del consegnatario inadempiente, il competente ufficio riscontrante provvede al calcolo degli oneri finanziari sopportati.

Ai fini del predetto calcolo andranno considerati i rimborsi delle eventuali spese per vitto, alloggio e trasporto sostenute dal funzionario dell'ufficio riscontrante incaricato della compilazione d'ufficio e, soprattutto, i costi correlati alle ore di lavoro distratte dall'attività normalmente svolta dal funzionario medesimo nella sede istituzionale di servizio. Ovviamente, il ristoro di detti costi è di esclusiva pertinenza dell'amministrazione da cui il funzionario incaricato dipende, vale a dire, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Onde agevolare la determinazione dei menzionati oneri finanziari, si illustrano brevemente di seguito le modalità di calcolo a cui gli uffici riscontranti dovranno attenersi.

Per quanto afferisce alla quantificazione dei rimborsi delle spese sostenute per vitto, alloggio e trasporto trovano applicazione le vigenti disposizioni normative nonché la disciplina contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Relativamente ai costi derivanti dalla distrazione dall'attività istituzionale del funzionario incaricato di supplire alle inadempienze del consegnatario, si unisce una tabella (allegato A), appositamente realizzata, che espone le tariffe orarie calcolate sulla base della retribuzione media aggiornata con il vigente CCNL 2008-2009 del comparto ministeri per il personale non dirigente. In proposito, non appare fuori luogo precisare che per il calcolo dei predetti costi andranno utilizzati i valori riportati nella colonna denominata "*Tariffa oraria comprensiva di oneri riflessi*".

Tale tabella, inoltre, considera il solo personale appartenente alla Terza area, ritenendosi che solo a funzionari di detta area possano essere affidati gli incarichi in discorso.

Quantificato l'ammontare dei predetti oneri, l'ufficio riscontrante procede tempestivamente all'adozione del provvedimento di messa in mora del consegnatario inadempiente e del dirigente dell'ufficio da cui il medesimo consegnatario dipende, fissando la scadenza, nel termine di sessanta giorni, entro la quale i soggetti destinatari devono provvedere al reintegro delle somme richieste. Il relativo versamento al bilancio dell'entrata dello Stato, da effettuarsi presso la competente Sezione di Tesoreria dello Stato, va imputato al capo X – capitolo n. 2361 denominato "*Entrate derivanti dai servizi e dalle attività resi dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nell'ambito di competenza*".

Trascorsa inutilmente tale scadenza, venutasi così a determinare una concreta fattispecie di danno erariale, l'ufficio riscontrante dovrà provvedere – nel rispetto dei termini di prescrizione indicati dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e delle precisazioni contenute nella circolare n. 44/2006 – a redigere un'apposita segnalazione alla competente Procura Regionale della magistratura contabile, in armonia con le direttive contenute nella nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti prot. n. PG 9434/2007P, datata 2 agosto 2007.

E' appena il caso di soggiungere che analoga e distinta segnalazione deve essere effettuata, qualora, a seguito dell'avvenuta compilazione d'ufficio, dovessero emergere ipotesi di danno erariale connesse alla gestione dei beni mobili.

#### **RINNOVO INVENTARIALE**

Con riferimento alle indicazioni operative sopra illustrate, corre l'obbligo di aggiungere alcune precisazioni in ordine ad eventuali inadempienze riguardanti l'espletamento delle operazioni di rinnovo inventariale.

Nello specifico, si ritiene che la sola inosservanza dell'obbligo di procedere alla rinnovazione dell'inventario non possa motivare l'adozione delle iniziative previste dalla normativa

vigente in caso di omessa resa della contabilità amministrativa, secondo le modalità illustrate nei paragrafi precedenti.

Ciò, in quanto la violazione dell'obbligo di rinnovo delle scritture inventariali, a fronte di una regolare trasmissione al competente ufficio riscontrante del prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili (mod. 98 C.G.) – la cui presentazione, sottoscrizione e validazione si configurano, nell'ambito della gestione dei beni mobili statali in dotazione alla struttura di appartenenza, come atti di assunzione di responsabilità da parte del consegnatario e del dirigente responsabile degli acquisti o del titolare dell'ufficio periferico – è sancita dall'ordinamento secondo modalità diverse da quelle sin qui esposte.

In proposito, non appare superfluo evidenziare che l'inosservanza dell'obbligo di inventariazione costituisce, comunque, un'ipotesi di responsabilità disciplinare ed espone più facilmente l'Amministrazione al rischio di sottrazione dei beni, comportando, conseguentemente, l'insorgere di un'ipotesi di responsabilità per danno.

#### **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Si reputa utile, infine, esporre taluni approfondimenti in ordine alla natura della responsabilità del consegnatario per debito di vigilanza.

In proposito, va ricordato che il consegnatario per debito di vigilanza, anche se non soggetto alla resa del conto giudiziale, riveste comunque la funzione di agente contabile (articolo 73 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e articolo 178 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827). Invero, il mancato obbligo di resa del conto giudiziale esplicitato all'articolo 32, secondo comma, del R.D. n. 827/1924 (oltre che all'articolo 12, comma 1, del Regolamento), anche in virtù del contesto normativo di riferimento, si atteggia fondamentalmente come eccezione alla regola generale in materia di rendicontazione, fissata al primo comma del medesimo articolo 32.

Si tratta di un elemento importante in ordine alla demarcazione della sfera di responsabilità: la responsabilità del consegnatario per debito di vigilanza ha, dunque, natura contabile, per cui non sarà ammesso al discarico se non comprova che non sia a lui imputabile il danno occorso, essendo esente, oltre che da dolo e colpa grave, anche da negligenza e trascuratezza (colpa lieve). Anche per il consegnatario per debito di vigilanza, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto la sussistenza di una responsabilità contabile per la perdita dei materiali affidati alla di lui gestione (Corte dei Conti: Sez. Piemonte, sentenza n. 324 del 26 maggio 1998; Sez. Abruzzo, sentenza n. 280 del 17 aprile 1999; Sez. Umbria, sentenze n. 615/R/04 e n. 616/R/04, entrambe del 29/12/2004; Sez. Sicilia, sentenza n. 397 del 6 febbraio 2008; Sez. I Centr. Appello, sentenza n. 143 del 18 marzo

2008; inoltre, in materia di gestione e di rendicontazione del denaro e dei beni di pertinenza pubblica, si confronti l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 7390 del 6 febbraio 2007), trattandosi di fattispecie inerente ad un obbligo di restituzione, cui si accompagna un più rigoroso regime di responsabilità.

Va da sé che la fattispecie di responsabilità descritta non si sostituisce, ma si affianca alla comune responsabilità amministrativa esistente in capo a tutti i dipendenti pubblici circa il corretto e proficuo utilizzo dei beni mobili dello Stato loro affidati per lo svolgimento di compiti istituzionali.

Per queste ultime fattispecie, in genere, sarà lo stesso consegnatario o il titolare dell'ufficio a rilevare l'ipotesi di danno, provvedendo a porre in essere le consequenziali attività volte alla reintegrazione del patrimonio dello Stato.

Giova, infine, ricordare che, a norma dell'articolo 33 del R.D. n. 827/1924, in caso di mancanza di beni mobili non debitamente giustificata, il consegnatario ovvero il responsabile del danno è tenuto a reintegrare il bene in natura oppure, in alternativa, a rifondere il prezzo corrente del medesimo.



Il Ragioniere Generale dello Stato



*Allegato:*

- *tabella delle tariffe orarie valide dal 1° gennaio 2009.*

<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b> <b>aggiornata con i valori retributivi del CCNL 2008-2009</b>			
<b>Tariffe Orarie valide dal 1° gennaio 2009</b>			
<b>QUALIFICHE</b>	<b>Tariffa oraria (retribuzione media annua/1584 ore)</b>	<b>Oneri riflessi (38,38%) (*)</b>	<b>Tariffa oraria comprensiva di oneri riflessi</b>
Terza Area – Fascia 7	26,52	10,18	<b>36,70</b>
Terza Area – Fascia 6	25,31	9,71	<b>35,02</b>
Terza Area – Fascia 5	24,05	9,23	<b>33,28</b>
Terza Area – Fascia 4	22,49	8,63	<b>31,12</b>
Terza Area – Fascia 3	20,49	7,86	<b>28,35</b>
Terza Area – Fascia 2	19,53	7,49	<b>27,02</b>
Terza Area – Fascia 1	18,69	7,18	<b>25,87</b>

(\*) Contributi previdenziali ed IRAP